

Linee Guida regionali
in materia di ripresa dei cc.dd. "servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza",
ai sensi dell'art. 2, co. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020

Premessa

Le presenti linee guida contengono indirizzi operativi specifici validi per le strutture che erogano servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzate a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa, compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, di tutte le attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di educazione utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi, micronidi e spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti simili e aree verdi.

In particolare, le stesse contengono le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali, norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e 11 giugno 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità, con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo addetto coinvolto, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, integrate con le superiori disposizioni dell'allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, siano adattate ad ogni singola struttura, individuando le misure più efficaci in relazione allo specifico contesto locale e le procedure e/o istruzioni operative per poter utilmente mettere in atto dette misure.

Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un *addendum*

connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Indicazioni tecniche

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate - di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti nella fascia da 0 a 17 anni - in nidi, micro-nidi, spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti simili e spazi verdi per attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di educazione e si concretano nelle seguenti:

1. Predisporre per genitori, bambini, adolescenti e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
2. Sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
3. I gestori devono garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori. Devono prevedere altresì punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
4. L'accesso alla struttura deve prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.
5. Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, i bambini, i genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37,2°, il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni.
6. Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19.
7. Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
8. La composizione dei gruppi di bambini ed adolescenti deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
9. L'accesso agli spazi deve realizzarsi in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti. A tale scopo, devono essere distinte

fasce relative al nido ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni).

10. Al fine di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. E' altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

11. Privilegiare sia per i bambini che per gli adolescenti attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto.

12. Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

13. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale, mentre per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. Sensibilizzare al corretto uso delle mascherine in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle Autorità competenti.

14. Gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica.

15. Qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

16. Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio.

17. Mettere a disposizione idonei *dispenser* di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

18. I giochi devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

19. Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

20. Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la

funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, andranno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso sarà garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

21. Dedicare speciale accoglienza a bambini ed adolescenti con disabilità. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori con personale adeguatamente specializzato nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente. In aggiunta, deve essere assicurata la presenza nella struttura di personale con esperienza pregressa in materia di assistenza di base igienico personale.

22. I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (<http://eduiss.it>) Le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio si faranno carico delle diverse specifiche attività formative richieste o promosse dalle stesse.

23. Per periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo. Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.

Indicazioni finali

In considerazione che il lungo periodo di lockdown, in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha privato i bambini e gli adolescenti 0-17 della possibilità di godere delle occasioni di scambio di esperienze e di movimento al di fuori del contesto domestico, al fine di non comprimere ulteriormente l'esercizio da parte degli stessi del diritto al gioco e alla socialità, tutte le attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di attività sperimentali di

educazione hanno avvio immediato dalla data di adozione delle presenti linee guida, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi, micro-nido, spazi per l'infanzia, le scuole, centri estivi, altri ambienti similari ed aree verdi.

Restano in capo al Comune e alle Aziende Sanitarie Provinciali le verifiche di rispettiva competenza in itinere del progetto organizzativo del servizio offerto.

Si raccomanda ai Sigg. Sindaci e Gestori di intraprendere ogni ulteriore iniziativa migliorativa volta a promuovere e favorire la frequentazione delle attività e l'inserimento sociale dei bambini e degli adolescenti con disabilità, assicurando agli stessi adeguati livelli di assistenza specialistica e di base.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle suestese linee guida regionali in materia di "servizi per l'infanzia e l'adolescenza" e agli stessi automaticamente non estensibile, si rinvia integralmente alle ulteriori disposizioni dell'allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, punti 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 e delle Linee guida della Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020, con la precisazione che anch'esse sono da ritenersi applicabili nel territorio della Regione Siciliana, con decorrenza dal 22 giugno 2020.

Le regole in materia di svolgimento di campi estivi - che ai sensi della Circolare del D.R.P.C. n. 21 del 14 giugno 2020 hanno già ripreso le proprie attività a partire dal 15 giugno 2020 - sono quelle contemplate dalle già citate Linee guida Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020, così come coordinate nel presente documento con il richiamato allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo.

